

N. 54214/2011 REG. GEN.
sentenza decreto n. 1761/2013



N. CRON.
23 SET. 2013
N° REP. <i>9362</i>

IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II° CIVILE
composto dai Magistrati

S. Bruno **PRESIDENTE**
I. Lupo **GIUDICE**
R. Fontana **GIUDICE** *rel.*

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso ex art. 98 L.F. notificato in data 28/9/2014 a ministero dell' Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all' Ufficio Notifiche del Tribunale di Milano

DA

BANCA DI LEGNANO s.p.a., elettivamente domiciliata in Milano, via Freguglia n.10, presso lo studio dell'avv. Enrico Biagi che la rappresenta e difende per procura in atti

-OPPONENTE-

CONTRO

FALLIMENTO EUROLITHO s.p.a., elettivamente domiciliata in Milano, via Leopardi n.1, presso lo studio dell'avv. prof. Angelo Castagnola che lo rappresenta e difende per procura in atti

-OPPOSTA

ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ART. 98 L.F.

La Banca di Legnano s.p.a. ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento Eurolitho s.p.a. contestando l'ammissione del credito di € 506.518,50 in via chirografaria anzichè come credito prededucibile.

La ricorrente ha allegato che il credito era nato da un finanziamento concesso dopo l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo per cessione dei beni avvenuta con decreto del 13/10/2005 e che in particolare una prima domanda di concessione di fido, autorizzata dal giudice delegato, era stata presentata il 25/10/2005 e che successive richieste di rinnovo e ampliamento delle linee di credito, sempre precedute dall'autorizzazione del giudice delegato, vennero formulate il 16/3/2006, il 6/4/2006 e il 18/4/2007.

Costituendosi in giudizio il Fallimento ha contestato la fondatezza dell'opposizione rilevando che il credito della ricorrente era sorto successivamente alla chiusura della procedura di concordato avvenuta per effetto del decreto di omologazione del 22/11/2006, posto che a quella data il saldo del conto corrente risultava attivo.

L'opposizione va rigettata.

Ai sensi dell'art.181 L.F. la procedura di concordato si chiude con il decreto di omologa. Il decreto di omologa rappresenta quindi, con riferimento al concordato preventivo, lo spartiacque oltre il quale non trova applicazione la previsione generale dell'art.111 L.F. per il quale hanno natura prededucibile i crediti sorti in funzione o in occasione di una procedura concorsuale.

Ne consegue che i debiti che l'impresa contrae nel corso dell'esecuzione del concordato preventivo, nell'ipotesi di successiva risoluzione del concordato e dichiarazione del fallimento, hanno natura concorsuale.

E' proprio in ragione di questo pacifico dato normativo che il legislatore nel 2010 ha introdotto l'art.182 quater L.F. che al comma primo stabilisce la prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione di un concordato preventivo.

La norma, avente evidentemente carattere speciale estendendo la prededucibilità ex art.111 L.F. oltre il limite della chiusura della procedura concorsuale, non è retroattiva, anche perchè non riconosce la prededucibilità a qualunque credito da finanziamento sorto nel corso dell'esecuzione del concordato ma richiede che il finanziamento sia effettuato in esecuzione del concordato ossia che il finanziamento sia puntualmente previsto nel piano concordatario omologato.

In altri termini è proprio la successiva evoluzione normativa, con la quale il legislatore ha inteso farsi carico di un problema che, ostacolando l'accesso al finanziamento bancario, risultava pregiudicare la concreta possibilità dei concordati in continuità aziendale, che conferma la regola generale della non prededucibilità dei debiti contratti dall'impresa dopo l'omologazione del concordato preventivo.

D'altro canto se, come sostenuto dalla ricorrente, dall'art.111 L.F. fosse desumibile la regola della prededucibilità dei crediti sorti dopo l'omologazione si verrebbe alla conclusione paradossale che l'intervento legislativo del 2010 avrebbe avuto un carattere restrittivo, limitando radicalmente la prededuzione ai soli crediti da finanziamento effettuato in esecuzione del concordato.

E' altresì da rilevare che, nei casi di prosecuzione dell'attività d'impresa dopo l'omologazione del concordato, gli atti dell'imprenditore non sono in alcun caso soggetti



all'autorizzazione del giudice delegato, neppure se si tratta di atti di straordinaria amministrazione, operando l'impresa in un regime di piena autonomia negoziale per quanto attiene allo svolgimento dell'attività d'impresa ed essendo attribuito al commissario giudiziale una funzione di vigilanza unicamente sull'esecuzione dell'accordo concordatario.

Anche sotto questo profilo risulta di tutta evidenza che manca in radice il presupposto per il riconoscimento della prededucibilità. Non a caso, quando il legislatore ha previsto la prededucibilità per i crediti da finanziamento successivi all'omologazione, ha richiesto che fossero finanziamenti previsti nel piano concordatario e quindi soggetti, per il tramite dell'esame e della votazione della proposta, al vaglio dei creditori, del commissario giudiziale e del tribunale.

Pertanto, alla luce di questi rilievi, l'opposizione va rigettata, risultando dagli estratti conto prodotti dalla stessa ricorrente che alla data dell'omologazione del concordato il conto corrente presentava un saldo ampiamente attivo e che il credito per anticipazioni effettuate dalla banca nell'ambito di un castelletto di sconto, oggetto della domanda, è sorto successivamente.

La circostanza che fosse stata richiesta al giudice delegato l'autorizzazione a rinnovare o ampliare le linee di credito dopo l'omologazione e che questi avesse provveduto è circostanza del tutto irrilevante, non dipendendo certamente la natura concorsuale o prededucibile del credito dipendere dall'esercizio di un potere non previsto dalla legge.

Tenuto conto dell'obbiettiva problematicità dell'interpretazione dell'art.111 L.F. e dell'incertezza determinata nel caso in esame dall'adozione del provvedimento di autorizzazione da parte del giudice delegato sussistono i giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.


P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione allo stato passivo del Fallimento Eurolitho s.p.a. promosso dalla Banca di Legnano s.p.a. iscritto al n. 54214/2011 R.G., così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione;
- 2) dichiara integralmente compensate le spese di lite.

Milano, 18/7/2013

46



Il Presidente

[Handwritten signature]

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Fiorella DE LAURETIS
[Handwritten signature]

